



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Al Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Torino

ed al Segretario Avv. Claudio Strata

ord.torino@cert.legalmail.it

(Rif. Prot. n. 0020851.E del 29/01/2026.)

Oggetto: Istanza Consiglio Ordine Avvocati di Torino – Chiarimenti su parere di congruità e profili di rigetto - Rimborso spese legali agli imputati assolti ai sensi dell'art. 1, commi 1015-1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e del decreto interministeriale 20 dicembre 2021

In relazione alla richiesta formulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, si rammenta che, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 20 dicembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1015-1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il predetto decreto è stato adottato, in particolare, al fine di definire “i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020” (art. 1, comma 1019). Tra le prescrizioni

rilevanti, esso stabilisce che all'istanza debba essere allegato "il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati" (art. 3, comma 4, lett. g).

La principale criticità riscontrata con riguardo al parere di congruità attiene alla difficoltà, per molti istanti, di reperire la relativa documentazione nei tempi utili. Al fine di evitare che tale evenienza si traduca in una indebita preclusione all'accesso al Fondo, l'Amministrazione ha ritenuto necessario prevedere l'attivazione di un sub-procedimento di soccorso istruttorio. Tale istituto consente agli interessati, qualora non riescano a ottenere in tempo utile il parere da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, di produrre la sola attestazione dell'avvenuta richiesta di rilascio già inoltrata all'Ordine, rinviando il deposito del parere alla successiva fase integrativa.

Sotto il profilo sostanziale, non si registrano particolari criticità in relazione ai pareri rilasciati dai Consigli dell'Ordine competenti. I pareri di congruità sinora esaminati recano gli elementi necessari a ricondurre la certificazione al procedimento penale oggetto di assoluzione, presupposto del rimborso delle spese legali. In particolare, risultano essenziali – le generalità dell'imputato assolto; – le generalità del difensore; – i riferimenti del procedimento penale oggetto dell'assoluzione. La presenza dei predetti elementi garantisce una riconduzione univoca e immediata del parere al relativo fascicolo.

Parimenti, non emergono difficoltà nella riconciliazione fra l'importo dichiarato congruo dal COA e quello riportato nella fattura del difensore. Le fatture, infatti, espongono l'onorario puro, al netto degli accessori di legge, mentre i pareri di congruità indicano l'onorario riconosciuto accompagnato dalla formula "oltre accessori di legge", cosicché il confronto risulta lineare e coerente. Nei casi in cui il parere del COA individui un importo inferiore rispetto a quello effettivamente corrisposto al difensore, non si determinano criticità operative: l'Amministrazione procede al riconoscimento della sola somma giudicata congrua dall'Ordine professionale, conformandosi integralmente alle valutazioni dell'organo competente.

In relazione alle principali cause di rigetto delle domande, le motivazioni che hanno condotto a esito negativo sono riconducibili, in via generale, alle seguenti fattispecie – mancato possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa di riferimento; – irregolarità o assenza della

documentazione a corredo dell'istanza, con speciale riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale.

Quanto al difetto dei requisiti formali, il rigetto è stato disposto prevalentemente nei casi in cui la formula assolutoria non risultava conforme ai presupposti richiesti dalla legge e dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2021, con specifico riferimento alle assoluzioni parziali, riferite a soli capi d'imputazione, nonché alle formule di proscioglimento non incluse tra quelle che consentono l'accesso al Fondo. Ulteriore causa di rigetto attiene alle modalità di pagamento, giacché il decreto ammette il solo bonifico bancario, mentre in diverse istanze sono stati indicati pagamenti mediante assegno o dichiarazioni sostitutive relative a scambi in contanti, modalità non consentite ai fini dell'accesso.

Con riferimento, infine alla documentazione mancante o incompleta, le criticità hanno riguardato soprattutto l'atto di esercizio dell'azione penale, la cui specificità ha in un primo tempo generato incertezze, ma, a seguito della pubblicazione di apposite FAQ recanti l'elenco degli atti ritenuti idonei, la percentuale dei rigetti dovuti a tale causa ha registrato una sensibile riduzione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Roma, 26 febbraio 2026

Il responsabile del procedimento

Cosimo Maria Ferri